



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. MAURIZIO FERRARA
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
CATANZARO

per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO

ALLA REGIONE CALABRIA
PEC:

DIPARTIMENTO.ATTIVITAPRODUTTIVE@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT

A UNIONCAMERE

PEC: UNIONCAMERE@CERT.LEGALMAIL.IT

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA

CATANZARO
VIBO VALENTIA
CROTONE

OGGETTO: Istituzione della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia - seguito alla nota n. 2108 del 11.01.2016

Con la nota indicata in oggetto questo Ministero ha chiesto di ricevere una relazione sullo stato di attuazione della procedura di costituzione della nuova camera di commercio a seguito dell'accorpamento delle preesistenti camere di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia.

Con nota del 19 gennaio 2016 la S.V. ha fornito le informazioni richieste evidenziando che le problematiche già sollevate in precedenza dalle organizzazioni di categoria e dai consigli delle tre camere interessate non hanno trovato una risoluzione.

In particolare la problematica concerne la necessità, a parere delle organizzazioni di categoria, che siano la norma statutaria e la procedura adottate a garantire che i consiglieri siano designati in rappresentanza dei singoli territori al fine di assicurare alle camere di commercio accorpate la rappresentanza equilibrata dei territori e dei relativi servizi; problematica in relazione



alla quale, peraltro, questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con nota n.183341 del 7.10.2015, che non può che confermare.

In relazione a tale situazione e nonostante quanto rappresentato dallo scrivente nella nota sopra indicata e gli incontri che si sono svolti, le organizzazioni di categoria ed ora anche le camere interessate dall'accorpamento in questione, continuano a chiedere un prolungamento dei termini di avvio della procedura di costituzione del nuovo Consiglio al fine di attendere l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, nella convinzione che tale emanazione porti alla risoluzione tecnica e normativa di tale problematica.

Alla luce di tale situazione la S.V. ha chiesto allo scrivente il parere in merito alla possibilità *"di procedere in tempi molto brevi all'adozione della determinazione di approvazione e conseguente pubblicazione dell'avviso che dia formale avvio alle procedure di costituzione del nuovo Consiglio, pur senza la condivisione delle Camere interessate che pongono come condizione essenziale dell'accorpamento la definizione delle rappresentanze dei diversi territori in Consiglio."*

In proposito lo scrivente ritiene necessario richiamare, per gli aspetti tecnici, quanto già espresso nella nota n. 183341 sopra indicata. Inoltre appare necessario ribadire che l'emanazione ed entrata in vigore del decreto legislativo di delega richiede una procedura complessa con tempi non compatibili con la necessità sul piano amministrativo ed a norme vigenti di concludere l'attuale procedimento di costituzione della nuova camera di commercio in un tempo ragionevole; peraltro la disciplina specifica relativa alla problematica sopra evidenziata richiede una definizione e attuazione in successivi decreti attuativi (probabilmente, sia nel decreto legislativo da emanare, che nei successivi regolamenti di attuazione) e non rappresenta un criterio immediatamente applicabile alle procedure in corso.

Inoltre, si ritiene necessario evidenziare che il commissario ad acta è un organo straordinario nominato dal Ministro dello sviluppo economico -d'intesa con la Conferenza Stato Regioni- al quale sono stati conferiti i poteri necessari ad avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera e a svolgere tutti i compiti necessari e propedeutici per la nascita della nuova camera. Tali procedure, peraltro, si svolgono nell'ambito di un procedimento complessivo di competenza degli organi regionali chiamati, sulla base degli adempimenti istruttori effettuati dal Commissario, ad adottare il provvedimento finale di costituzione del Consiglio della nuova Camera. Ne consegue che se questo Ministero resta certamente competente ad garantire, per la parte che gli compete, la legittimità e correttezza dell'operato del Commissario nominato ed a fornire chiarimenti ed indicazioni generali ai fini di una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme vigenti in materia, gli specifici indirizzi su ogni determinata procedura competono in primo luogo alla Regione che deve utilizzarne le risultanze istruttorie per le proprie determinazioni conclusive.

Ciò premesso, si evidenzia che per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Commissario straordinario l'attuale quadro normativo non contiene specifiche disposizioni, né per il procedimento di costituzione di una nuova Camera di commercio sono previsti dalle norme vigenti specifici termini per le diverse fasi del procedimento; tuttavia, esistono nelle norme vigenti alcune



disposizioni che possono essere considerate come punto di riferimento necessario ai fini dell'esame della problematica prospettata.

Nel caso, certamente diverso, di nomina di un commissario straordinario, a seguito dello scioglimento del consiglio, l'articolo 5, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il medesimo commissario deve, pena decadenza dall'incarico, avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro un termine prefissato. Nel caso ordinario di ricostituzione del consiglio, invece, il Presidente della camera di commercio deve pubblicare, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio, l'avviso che dà avvio alle procedure di ricostituzione del consiglio stesso; procedimento, che tenendo conto delle diverse fasi previste, ha una durata ordinaria di circa 6 mesi ed un ulteriore spazio di sei mesi prima dell'applicazione di sanzioni sostitutive quali il commissariamento.

Tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate, pur nella consapevolezza che non sono specificatamente riferite né direttamente applicabili al procedimento straordinario di costituzione di un nuovo ente camerale a seguito di un processo di accorpamento fra le camere interessate, questo Ministero, ritiene che possa essere preso come riferimento nel caso in esame l'intero periodo necessario per raggiungere l'obiettivo che, comunque, in tutti i casi prospettati, è la costituzione di un nuovo consiglio camerale. Si può ragionevolmente ritenere, quindi, che l'obiettivo della nascita del nuovo ente debba essere conseguito tendenzialmente in un arco temporale massimo di un anno.

Si deve evidenziare, peraltro, che, da un lato il commissario *ad acta*, nel caso di costituzione del nuovo ente, deve garantire per quanto di sua competenza che il nuovo consiglio sia effettiva espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita del nuovo ente camerale e, dall'altro, che sulla base delle norme vigenti risulta affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Premesso quanto sopra si ritiene, atteso il periodo già trascorso dalla nomina del Commissario e le iniziative attuate al fine di agevolare il raggiungimento dei giusti equilibri che favoriscano il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento, che non vi siano sul piano amministrativo motivi idonei a differire ulteriormente l'attività del commissario finalizzata all'avvio delle procedure che dovranno giungere alla costituzione del nuovo ente camerale nel periodo complessivo sopra delineato o comunque entro un termine ragionevole. Resta fermo naturalmente che l'avvio delle procedure in questione non implica che nelle fasi successive ed in tutto il corso del procedimento, non si possa e non si debba adottare ogni legittimo accorgimento possibile per garantire o recuperare un grado di consenso sufficiente, indispensabile al buon andamento dell'intera operazione e, comunque, prendendo in attenta considerazione tutte le esigenze proprie del procedimento di approfondimento istruttorio o di eventuale necessaria ripetizione di adempimenti alla luce di eventuali motivate richieste o elementi sopravvenuti. Ciò può implicare, ove ne emerga l'effettiva esigenza in sede amministrativa, anche una prudente e non



burocraticamente rigida gestione dei tempi delle fasi successive del procedimento, ma rammentando, comunque, che il Commissario non ha alcuna discrezionalità nel rinviare immotivatamente e per semplici esigenze dilatorie gli adempimenti di propria competenza per le fasi i cui tempi sono direttamente regolati dalle norme vigenti e quando sussistono invece tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.

Resta pertanto inteso, che salve le diverse o aggiuntive indicazioni della competente amministrazione regionale, a parere di questo Ministero può e deve procedersi quanto prima all'avvio delle procedura in questione, ma sarà necessario, per tutto il periodo della procedura, garantire la massima trasparenza e il coinvolgimento sia delle camere interessate che delle organizzazioni di categorie dei tre tessuti economici coinvolti e un controllo efficace e efficiente sacrificando, se necessario, in alcuni casi la rigida garanzia del rispetto dei termini previsti, ove riaperture e prolungamenti dei termini siano possibili e giustificate da esigenza amministrative volte anche a prevenire gli ulteriori ritardi derivanti da un possibile contenzioso.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RNE